

COMUNE DI FIUMEFREDDO

Provincia di Catania

ALBO PRETORIO

n. 752-

Publicata dal

25/5/2010

24/6/2010

Il Messo Comunale

Stefano Angelini

Allegato alla
deliberazione C.C.
n. 30 del 27.04.2010

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

Provincia di Catania

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 27/04/2010

**COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
(PROVINCIA DI CATANIA)**

CAPO I

PREMESSA:

Il cimitero comunale cittadino ha una estensione, riferita allo stato attuale, di 17,400 mq. circa. Esso è interamente recintato con muri di spessore adeguato, alti mediamente m. 3,50 nella parte "vecchia", mentre la zona "nuova" è perimetrata da pannelli prefabbricati ad incastro sorretti da montanti in c.a. anch'essi prefabbricati; la loro altezza è mediamente di m. 2,50. Il cimitero ha un ingresso principale "monumentale" coperto, ai cui fianchi vi è la camera mortuaria da un lato e la camera del custode dall'altra; vi è poi, un ingresso "carrabile" la cui apertura è delimitata da un cancello in ferro, entrambe le aperture vengono chiuse dopo l'orario relativo che viene articolato in estivo e invernale.

L'area cimiteriale ha prevalentemente andatura pianeggiante, composta da ampie terrazze, collegata fra loro da comode gradinate; la parte nuova, oltre ad essere collegata da una comoda gradinata, è servita pure da una strada carrabile larga mediante m. 3,50.

Nell'area cimiteriale trovano posto:

- 1) Cappella gentilizie;
- 2) Edicole funerarie interrato ed a cielo libero;
- 3) Loculi a muro.

Le opere di cui ai punti 1 e 2 sono costruite da privati previo rilascio concessorio oneroso del relativo terreno da parte dell'Amministrazione Comunale, mentre le opere di cui al punto 3 sono realizzate a cura del Comune e date in concessione ai cittadini, previo pagamento dei relativi oneri.

Tutte le concessioni cimiteriali di terreno ai privati cittadini vengono date previo relativo atto deliberativo.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria si prefigge lo scopo di disciplinare in sintonia con quanto novella il D.P.R. del 10.09.1990 n. 285, sulle disposizioni che attengono nel Comune, al servizio necroscopico e misure profilattiche relative al servizio di custodia e di polizia nel cimitero comunale.

ART. 2

Il servizio di Polizia Mortuaria è diretto dal Sindaco in accordo con l'Ufficio del servizio di Igiene Pubblica esistente nel distretto, coadiuvato dal custode e da tutto il personale all'uopo demandato.

ART. 3

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello Stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato depresso.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo 73 del DPR n. 396/2000.
4. I medici, a norma dell'art. 103 sub – a) del T.U. delle leggi sanitarie, sono tenuti in caso di morte di persona da loro assistita, a denunciare al Sindaco, la malattia che, a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.

ART. 4

I cadaveri ricevuti in consegna dal custode del cimitero sono messi nella camera mortuaria ed ivi lasciati per il periodo prescritto di osservazione, quando questo non si sia verificato nel luogo del decesso; nell'ambito del cimitero la chiusura del feretro deve essere operata in presenza del custode del cimitero.

ART. 5

In ogni cassa non può essere depresso più di un cadavere. Madre e neonato morti all'atto del parto, possono essere rinchiusi nello stesso feretro.

ART. 6

Per i cadaveri da trasportarsi fuori dal Comune, il feretro deve essere predisposto e chiuso nei modi prescritti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285, al quale il presente regolamento fa ampio riferimento.

ART. 7

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso alla chiesa, alla camera di osservazione o di autopsia al cimitero, agli scali ferroviari, ecc.. è fatto su appositi carri funebri dall'impresa assuntrice del servizio trasporti funebri, sempre che, non sia richiesto di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto, nel qual caso occorre l'autorizzazione del Sindaco e dell'Autorità Sanitaria, dovendo essere i mezzi, riconosciuti idonei dal punto di vista sanitario e civile.

ART. 8

La famiglia del defunto, per il trasporto, deve indicare l'ora e la via da percorrere per effettuare il trasporto stesso. Il Sindaco, necessitando, può mutare l'ora e l'itinerario del trasporto.

ART. 9

Quando concorrano ragioni di necessità pubblica, il Sindaco può evitare che il trasporto del cadavere si effettui con solennità ed accompagnamento di persone all'infuori di quelle strettamente necessarie al rito religioso, ordinando che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera mortuaria del cimitero dove sosterà per il tempo di osservazione secondo i modi ed i termini di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 10

IL feretro non può sostare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento della cerimonia. Dovendo esso sostare fuori della casa di abitazione per essere trasportato fuori dal Comune, dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria annessa al cimitero.

ART. 11

L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose debbono compiersi nelle ore di giorno che intercorrono dal levare fino al tramonto del sole per i quali il Sindaco potrà disporre diversamente.

ART. 12

Il feretro, da depositarsi nelle tombe, nelle celle, nelle cappelle o nei loculi, deve essere composto di cassa di legno con controcassa di zinco; sul fondo fra le due casse vi sarà uno strato di torba polverizzata o altro materiale biodegradabile riconosciuto idoneo e deve inoltre rispettare tutti i requisiti prescritti dal Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

Sarà compito del medico necroscopo accertare i requisiti anche mediante certificazione da parte di chi fornisce i feretri.

ART. 13

Nessun cadavere (o parte di esso) può essere ricevuto per essere tumulato nel cimitero comunale senza la presentazione al custode del cimitero, dell'ordine di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di stato Civile del Comune. Per i cadaveri provenienti da altro Comune, oppure dall'estero, occorre presentare il Decreto che autorizza il trasporto.

ART. 14

Nel caso di rinvenimento di cadavere o di parti di esso o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a

quella di Pubblica Sicurezza e all'Ufficio SIP competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Ufficio Igiene Pubblica incarica per l'esame del materiale rinvenuto, il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco.

Se le ossa umane e gli altri resti mortali provengono da rinvenimento dal quale non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, non potendo recare il nome e cognome del defunto, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui i resti, sono stati rinvenuti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

ART. 15

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne sia stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori da Comune, ma che avevano in esso in vita la residenza al momento del decesso, o che vi avevano risieduto per almeno 15 anni, o, che vi erano nati;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; tutti coloro che, pur non avendo i requisiti precedentemente elencati, abbiano avuto riconosciuti motivi particolari, come cittadinanza onoraria, particolari meriti o per desiderio espresso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 16

I poteri, la manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettando al Sindaco; il coordinatore sanitario del distretto controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 17

Il custode del cimitero è responsabile del servizio; per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento; inoltre scrive giornalmente sopra

apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 13; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità come sopra, dei cadaveri delle persone che vengono tumulate;
- 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di resti.

ART. 18

I registri indicati nell'art. 17 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

CAPO III

PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 19

L'ufficio Tecnico Comunale deve dotarsi di una planimetria in scala 1 : 500, che raffiguri tutta l'area del cimitero, estesa anche alle zone circostanti in modo da comprendere le relative zone di rispetto cimiteriale.

La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni, oppure quando nell'area cimiteriale si sia verificata una sostanziale modifica o in sede di ampliamento dell'area cimiteriale.

ART. 20

I progetti di ampliamento del cimitero esistente devono essere proceduti da uno studio tecnico della località riferita allo studio chimico-fisico del terreno, la profondità e la direzione della falda acquifera; tali progetti devono essere supportati da delibera consiliare comunale. All'approvazione dei progetti, si procede a norma delle leggi sanitarie.

ART. 21

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento deve illustrare i criteri di base per i quali la Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

ART. 22

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero, nonché di ogni altro arredo igienico previsto dalle leggi vigenti.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali di smaltimento delle acque piovane.

ART. 23

Il cimitero deve essere recintato lungo il proprio perimetro da muri o altra idonea recinzione la cui altezza non può essere inferiore a ml 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO IV

DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA, TOMBE PRIVATE, LOCULI A MURO

ART. 24

Subordinatamente all'area disponibile, nel cimitero potranno consentirsi costruzioni a privati cittadini, di cappelle gentilizie e tombe di famiglia.

A) CAPPELLE GENTILIZIE:

L'Amministrazione Comunale, ove lo spazio dell'area cimiteriale lo consenta, previa opportuna programmazione, potrà concedere ai cittadini singoli o associati che ne fanno richiesta scritta, seguendo scrupolosamente l'ordine cronologico di presentazione della domanda in concessione per 99 anni, un tratto di area cimiteriale per la costruzione di cappelle; queste ultime potranno contenere 20 loculi o 25, opportunamente disposte in base a schemi tipo su indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di concessioni di cappelle a cittadini associati devasi preventivamente comunicare all'Amministrazione Comunale la distribuzione dei relativi loculi.

Sono consentite parimenti, cappelle con loculi frontali (tipo celle o loculi a muro).

E' consentito pure, realizzare dentro la cappella, in locale interrato, un ossario per la rotazione delle salme a completa mineralizzazione avvenuta.

Tale ossario, può essere ricavato pure sopra il sesto ordine di loculi e la copertura della cappella, o in sito contermini, ma sempre dentro l'area della cappella.

Lo spazio di terreno concesso ai richiedenti, sarà opportunamente dimensionato a cura dell'U.T.C..

ART. 25

La concessione del terreno è onerosa per il cittadino; l'importo viene stabilito con delibera consiliare mediante specifiche tariffe, le quali, a giudizio dell'A.C., potranno essere aggiornate negli anni, tenuto conto del potere di acquisto della moneta (svalutazione) in rapporto ad un arco di tempo più o meno lungo. Trascorsi i 99 anni, la concessione del terreno per le cappelle, può essere rinnovata dagli eredi o dagli aventi titolo.

ART. 26

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone concessionarie, ai loro familiari, a persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché alle salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario e per i quali lo stesso con volontà testamentaria o gli eredi per espressa volontà, ne fanno richiesta.

ART. 27

Qualora gli aventi diritto del concessionario di una cappella privata venissero ad estinguersi dopo 50 anni dall'ultima tumulazione, la cappella ritornerà nel pieno dominio del Comune, come pure se essa non verrà rinnovata trascorsi i 99 anni dell'atto concessorio.

ART. 28

Dopo che al richiedente è stata assegnata l'area dall'A.C, e dopo che egli ha assolto agli obblighi onerosi per la concessione, ivi compresa la stipula del contratto, può essere presentato al Comune il progetto che prevede la realizzazione della cappella.

Il progetto dovrà acquisire i pareri obbligatori previsti dalla legge.

Costruita l'opera, il Sindaco rilascia il certificato di agibilità, nei termini e nei modi previsti dalla legge.

ART. 29

Tombe interrate private:

- Il terreno relativo alla costruzione di tombe singole o doppie, è concesso alle persone che ne fanno istanza. La concessione del terreno è onerosa.

Dopo la delibera di approvazione della concessione del terreno, la ditta richiedente dovrà presentare dei grafici progettuali che illustreranno la tomba da realizzare, una relazione tecnica e quant'altro espressamente richiesto per legge, avendo cura di illustrare il tipo di arredo marmoreo da impiegare a seconda del sito dove dovrà sorgere la tomba e secondo il parere dell'U.T.C. Resta altresì vietata la dismissione di tutte le tombe che a giudizio dell'A.C., sentito l'U.T.C. abbiano caratteristiche storiche.

ART. 30

L'Amministrazione Comunale sentito l'Ufficio Tecnico per le edicole funerarie esistenti di costruzione non recente, specie se ricadenti nelle sezioni che vanno da "A" ad "O", può imporre il tipo ed il colore del marmo da impegnare in modo tale che si abbiano arredi marmorei non dissimili, vedi autorizzazioni rilasciate, per colore e tipo di marmo alle edicole funerarie esistenti. I monumenti funerari antichi di particolare pregio artistico o manifatturiero, non possono essere cambiati o alterati. L'A.C. redigerà apposito elenco confortato da successiva delibera.

ART. 31

Per la realizzazione delle tombe occorre che i grafici progettuali abbiano il parere dell'Ufficio Igiene Pubblica competente per territorio; la costruzione dovrà avere tipologia di materiali e di intonaco atti a non consentire la fuoriuscita di gas e di liquidi. Le tombe singole possono contenere fino a tre loculi; quelle doppie fino a sei loculi, tutti interrati.

ART. 32

La durata della concessione del terreno per le tombe è di anni 50, rinnovabili alla scadenza previo pagamento degli oneri concessori vigenti alla data del rinnovo. Allo scadere delle concessioni, i parenti, affini o chi ne ha titolo possono rinnovarla senza aspettare l'eventuale avviso da parte del Comune.

Il custode del cimitero fornirà all'Ufficio Tecnico Comunale i nominativi delle tombe scadute di anno in anno; l'ufficio provvederà a compilare un elenco che verrà affisso per mesi due nei locali del cimitero, in modo che le ditte interessate ne possano prendere nota.

Non è obbligatorio per il Comune avvisare i parenti o affini dei defunti che occupano una tomba o loculo scaduto e non rinnovato.

Il rinnovo è un interesse dei familiari dei defunti o di chi ne ha titolo, e pertanto a loro spetta tenersi informati.

Tuttavia resta altresì convenuto che prima della rimozione dei resti da parte dell'A.C. sarà ove possibile, comunicato a uno degli eredi il mancato rinnovo della tomba o del loculo che avrà come conseguenza la rimozione dei resti mortali entro gg. 30 dalla data della comunicazione, termine entro il quale è comunque possibile provvedere al rinnovo della concessione.

ART. 33

Le tombe scadute e non rinnovate per tempo tornano di proprietà dell'A.C. la quale le assegnerà ad altri richiedenti previo deposito nell'ossario comunale dentro cassetine apposite, sigillate, dei resti mortali occupanti le tombe o i loculi e con soprascritto il nome del defunto.

Le cassetine dovranno essere a norma di legge.

Le tombe scadute non possono essere rinnovate dai non aventi titolo.

ART. 34

I detentori di tombe che prima dello scadere della concessione (anni cinquanta) rendono libere le tombe stesse per trasferimento delle salme o resti in altro sito, perdono il diritto d'uso della tomba. La tomba rimasta vuota ritornerà di proprietà del Comune, opere marmoree ed arredi compresi, il quale ne disporrà a suo piacimento.

I concessionari non avranno diritto alcuno di indennizzo o compenso.

ART. 35

Le costruzioni delle tombe, nonché degli arredi marmorei è a totale carico di chi ne fa richiesta.

ART. 36

Le persone richiedenti un tratto di terreno per costruirvi cappelle gentilizie o tombe di famiglia che non iniziano le opere entro anni uno dall'assegnazione del terreno (anni due per le cappelle) perderanno la concessione del terreno, che potrà essere assegnato dall'A.C. ad altra ditta senza che i primitivi concessionari abbiano a pretendere indennizzo, compenso o restituzione di somma alcuna.

ART. 37

Chi inizia lavori per la costruzione di cappelle senza le necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie, sarà denunciato come esecutore di costruzione abusiva con tutte le conseguenze che la legge impone.

ART. 38

Chi inizia lavori per la costruzione di tombe senza la prescritta autorizzazione sanitaria e amministrativa, dovrà sottostare alle pene previste per legge al momento dell'esecuzione dell'opera.

ART. 39

Le sanzioni di cui agli artt. 37 e 38 sono applicati anche per coloro i quali realizzano tombe e cappelle in difformità alla C.E. o Autorizzazione.

ART. 40

L'utilizzo delle celle delle cappelle non può avvenire senza il preventivo rilascio del certificato di agibilità da parte del Sindaco; detto certificato verrà rilasciato dopo il relativo nulla-osta da parte delle autorità sanitarie, nei modi e nei termini di legge .

ART. 41

I titolari di cappelle e tombe, hanno l'obbligo di manutendere il manufatto da loro costruito; debbono tenere pulito e decoroso il sito immediatamente contermini. Per l'esecuzione di opere murarie di straordinaria manutenzione da effettuarsi in tombe e cappelle, gli interessati debbono munirsi di autorizzazione amministrativa nei termini e nei modi previsti dalla legge.

E fatto obbligo al custode del cimitero di vigilare a che nessuno intraprenda lavori edili di qualsiasi genere senza autorizzazione.

ART. 42

Qualora si presenti la necessità di esumare salme giacenti in loculi comunali per compiere lavori di riparazione o risanamento che fanno carico al Comune, le spese relative all'esumazioni saranno a totale carico dell'Ente.

ART. 43

Gli arredi marmorei riguardanti le tombe debbono essere sobri, confacenti alla sacralità del luogo; l'altezza massima del monumento funerario, da misurarsi dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, non dovrà superare i m. 1,60; nelle zone nuove del cimitero, l'arredo marmoreo dovrà avere colore simile agli arredi esistenti, così come da autorizzazione che verrà rilasciata.

ART. 44

I loculi a muro saranno costruiti a cura dell'Amministrazione Comunale , essi possono essere a più piani sovrapposti per un numero massimo di quattro piani da considerarsi dal piano utile di calpestio.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruito interamente in opera o che sia costituito da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti previsti delle leggi vigenti.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere leggermente inclinati verso l'interno, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del loculo, a tumulazione avvenuta, deve essere costituita da muratura di mattoni pieni ad una testa o materiale equipollente, intonacato nella parete esterna prima dell'apposizione della lapide di marmo; le lapidi dei loculi comunali, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere tutte del medesimo marmo, secondo indicazione data dall'A.C. sentito l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di evitare antiestetica policromia.

ART. 45

L'assegnazione dei loculi è onerosa per i richiedenti.

E' consentita la concessione di un loculo attiguo su richiesta del coniuge, del genitore, o di persona convivente del defunto.

La richiesta di assegnazione di loculo attiguo deve essere contestuale alla fissazione del funerale ed alla richiesta di concessione del loculo per il defunto.

La concessione ha la durata di anni 50, rinnovabile dagli aventi causa o titolo.

E' possibile, altresì, la concessione in vita di loculi nei limiti massimi di due fino alla concorrenza del 50% del totale di essi, è limitatamente al nuovo Cimitero.

E' altresì possibile la concessione in vita di loculi nei limiti massimi di due a coniugi o parenti entro il 1° grado in vita di cui almeno uno abbia compiuto il 65° anno di età, limitatamente al nuovo cimitero fino alla concorrenza del 50% del totale di essi.

ART. 46

Il defunto che viene traslato in altro sito dal loculo assegnatogli, rendendo quest'ultimo libero, anche se il loculo non è scaduto nella sua concessione, ritornerà automaticamente di proprietà del Comune e potrà essere concesso ad altra ditta. In ogni loculo è consentita la tumulazione di un solo feretro, è tollerata la deposizione di una cassetta regolamentare contenente i resti mineralizzati di altro defunto che abbia avuto stretta parentela con la salma tumulata. In questo caso, nella lapide marmorea dovrà essere scritto a carattere più piccoli, qual è il nome del defunto originario con l'indicazione dell'anno, il mese e il giorno del decesso.

ART. 47

L'importo del terreno concesso per tombe e cappelle, e quello dei loculi a muro, sarà stabilito con Delibera della Giunta Municipale, così come ogni variazione d'importo ritenuta utili nel tempo.

I costi per le concessioni e rinnovi relativi ai loculi saranno ridotti nella misura del 20%, previa attestazione ISEE, in conformità con le disposizioni vigenti nella Regione Sicilia.

ART. 48

E' vietato dare la concessione di aree cimiteriali per sepolture private a persone o ad Enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

CAPO V

ART. 49

Non è permesso entrare nel cimitero che a piedi; è consentito l'accesso veicolare solo alle persone all'uopo autorizzate e comunque ai disabili.

È proibito l'accesso nel cimitero alle persone che abbiano con se animali.

Nel cimitero si dovrà sempre tenere un contegno decoroso, astenersi dal fumare e dal commettere atti contrari alla decenza.

ART. 50

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti di eventuali danni o sottrazioni che si verificassero nel cimitero.

ART. 51

I danni o i deterioramenti che venissero, anche involontariamente, cagionati nel cimitero da persone che vi eseguono lavori, queste ultime sono ritenute direttamente responsabili in solido con i committenti che hanno ordinato i lavori stessi.

ART. 52

Tutte le attività di costruzioni, opere manutentive ordinarie e straordinarie dovranno cessare durante il periodo della commemorazione dei defunti periodo che va dal 25 ottobre fino al 6 novembre.

ART. 53

I privati concessionari, durante l'esecuzione dei lavori di loro interesse, potranno occupare temporaneamente il suolo limitrofo in atto libero per il deposito del materiale di costruzione; previo deposito cauzionale da stabilirsi in modo seguente: € 100,00 (euro cento) per tombe; € 400,00 (euro quattrocento) per le cappelle gentilizie.

Dette somme saranno rimborsate entro quindici giorni dalla comunicazione di fine lavoro previo accertamento dell'ufficio tecnico comunale e conseguente relazione.

ART. 54

Tutto il materiale proveniente da scavi o demolizioni e qualsiasi materiale di rifiuto dovuto a privati cittadini autorizzati ad eseguire opere di intervento edilizio, non potrà restare nel cimitero e dovrà essere contemporaneamente trasportato in discariche autorizzate. Il custode del cimitero dovrà vigilare a che, materiale di risulta, non sia depositato e lasciato nel cimitero, pena le sanzioni previste per legge.

ART. 55

E' obbligo del Sindaco attivare le procedure previste della legge nel caso di opere costruite senza autorizzazione, o concessione o difformi da queste anche per l'impiego di qualsiasi materiali di arredo architettonico non autorizzato o da esso difforme.

ART. 56

La direzione tecnica del cimitero è affidata all'ufficio tecnico comunale. I servizi sono affidati al Custode del cimitero e agli operai in forza all'Amministrazione Comunale.

ART. 57

Il Custode del cimitero ha la responsabilità di tutto quanto deve compiersi o si compie nell'interno del cimitero. Egli sorveglia l'ingresso del pubblico, ritira gli ordini di seppellimento rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile, sorveglia a che i lavori intrapresi dai privati cittadini siano autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

È dovere del custode impedire che si istituiscano servizi abusivi di qualunque sorta, pregiudizievoli al cimitero, sia all'intero che all'esterno, né permetterà l'introduzione di oggetti estranei al servizio, senza autorizzazione.

ART. 58

Alle persone che visiteranno il cimitero, il custode è tenuto a fare da guida con modi cortesi e compatibili con le esigenze di servizio.

ART. 59

L'orario di apertura e chiusura del cimitero per la visita ai defunti, viene fissato dal Sindaco; l'orario predisposto, sarà affisso all'esterno del portone dell'ingresso principale.

ART. 60

Al personale del cimitero è vietato:

- 1) di tenere in deposito ed esercitare la vendita di oggetti privati, nel cimitero;
- 2) di assumere l'incarico di lavori nell'interno del cimitero per conto dei privati;
- 3) di accettare mance o remunerazioni di qualsiasi genere.

ART. 61

È in facoltà dell'Amministrazione Comunale fare abbattere a cura dell'Ufficio Tecnico le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate, in contrasto con la serietà edilizia e con il decoro del luogo. La stessa facoltà le compete, nel fare rimuovere lapidi, cespiti, lastre di pietra, vasi, corone di fiori, ecc. che ingombrano il suolo pubblico o danneggiano opere comunali o private.

ART. 62

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa ampio riferimento al D.P.R. 10.09.1990 N. 285, nonché a successive modifiche ed integrazioni.